



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Del 30/04/2018	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO E LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI (D.A.T.).
--------------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **17,05** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	NO
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	NO
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOI MARCO	CONSIGLIERE	SI

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, Dott. Gian Basilio Deplano, relaziona in merito alla presente Deliberazione.

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in alcun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, configurando per tutti i cittadini un “diritto perfetto”, che non necessita di leggi applicative per essere esercitato;
- b) l'art. 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando pertanto il riconoscimento della libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

CONSIDERATO CHE:

- a) con le Dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.), definite anche “testamento biologico”, si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona, dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o di non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile;
- b) la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari (Living will) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti d'America nel 1991 ed in molti Paesi dell'Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei Paesi occidentali ha legiferato in materia, e nei paesi in cui non esiste ancora una legge specifica vi è comunque una giurisprudenza costante che riconosce valore alle dichiarazioni anticipate di volontà;

RAVVISATA l'opportunità, per consentire, a chi ne avverta la necessità, di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di istituire un Registro per la conservazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT);

RITENUTO pertanto di dover disporre che nel Registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Ussassai, siano raccolte le Dichiarazioni anticipate di trattamento, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

PRESO ATTO:

- a) che viene data al cittadino la possibilità sia di depositare in busta chiusa presso l'ufficio comunale competente copia della Dichiarazione anticipata di trattamento, sia di dichiarare di averla depositata presso un Notaio, indicando in questo caso il nominativo del notaio rogante;
- b) del fatto che, in ogni caso, il funzionario comunale accettante la dichiarazione in busta chiusa, allegata all'istanza di iscrizione nel registro, non conosce il contenuto della dichiarazione, che è atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della stessa;

VISTI:

- l'art. 2 della Costituzione che afferma “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”;
- l'art. 3 della Costituzione che dispone “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali”
- l'art. 10 della Costituzione che afferma che “l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”;
- l'art. 13 della Costituzione che recita “la libertà personale è inviolabile”;
- l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale stabilendo che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”;
- gli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- gli artt. 5 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani e la Biomedicina (Oviedo 1997);

- gli artt. 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia Medica, adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- l'art. 13, del Decreto Legislativo 267/2000, che attribuisce al Comune, tra l'altro, funzioni amministrative proprie nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- l'art. 3 del Decreto Legislativo 267/2000 che attribuisce al Comune un ruolo, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale;
- la circolare interministeriale del Ministro dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute del 19/11/2010;
- il parere dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani reso in data 23/11/2010;

VISTA la bozza per l'istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT), composta da n. 9 articoli, e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTA la proposta formulata dal Segretario comunale nel testo risultante dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☐ Il Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☐ Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione favorevole, all'unanimità, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE il "Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT)", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DI DARNE AMPIA pubblicità in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gian Basilio Deplano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	03/05/2018	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
---	---	-------------------	----------------------------------

Ussassai 03/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **30/04/2018**

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 03/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

~~~~~